

STATUTO

VILLA AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSUOLO MO PIAZZA
RISORGIMENTO 14

Numero REA: MO - 405659

Codice fiscale: 03645270368

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

comparenti dichiarano in euro 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi), circa, l'importo globale approssimativo delle spese necessarie per la legale costituzione della società poste a carico della società stessa.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, la società cooperativa con la denominazione "**VILLA AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", abbreviabile in "**VILLA AURORA SOC. COOP.**".

1.2 La società ha sede nel **Comune di Sassuolo (MO)**.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4 La società potrà istituire ed eventualmente depositare marchi e denominazioni commerciali da utilizzare per promuovere le proprie attività.

1.5 Essa potrà, con delibera o decisione dell'Organo Amministrativo, aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed a organismi provinciali delle stesse, nonché ad altre associazioni di categoria o altri enti ed organismi associativi, sia locali che nazionali od internazionali.

Art. 2 (Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro.

Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini con l'apporto dei propri soci cooperatori ai quali intende fornire opportunità di lavoro.

3.2 Essa si propone i seguenti scopi:

a) Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio - sanitari, assistenziali, educativi e di formazione professionale orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone handicappate, svantaggiate, con ritardi di apprendimento per cause fisiche o psichiche e in genere di persone che per qualsiasi causa, si trovino collocate ai margini della vita sociale, delle persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. Ciò ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

b) Perseguire l'inserimento occupazionale ed il miglioramento delle condizioni sociali e

culturali di giovani in cerca di lavoro e delle persone svantaggiate, anche attraverso nuove occupazioni e nuove opportunità, innovando l'approccio alle politiche dell'occupazione, estendendo il sistema di protezione sociale secondo le direttive sociali dell'Unione Europea.

Ciò ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

c) Consentire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato.

d) La cooperativa può operare anche a favore di non soci.

3.3 La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale delle province di Modena e Reggio nell'Emilia, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, utenti dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

3.4 A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

3.5 La cooperativa può operare anche tramite terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerato il carattere mutualistico della società, così come definito all'articolo 3, nonché gli interessi dei soci ivi indicati ed i requisiti degli stessi, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le attività di seguito individuate, a titolo indicativo e non tassativo, in forma diretta e/o in appalto o convenzione o simili, con Enti Pubblici o privati in genere.

4.2 Per raggiungere gli scopi sopra indicati, la cooperativa potrà:

- 1) prestare attività di servizi socio-sanitari ed assistenziali attraverso la gestione in contro proprio o per conto di terzi di strutture residenziali che ospitano utenti con necessità assistenziali, con l'obiettivo di offrire ospitalità a soggetti deboli privi di famiglia o che non possono/non desiderano vivere nella propria abitazione e garantire agli stessi una vita comunitaria con il supporto di operatori;
- 2) prestare attività socio assistenziale, infermieristica e sanitaria sia diretta sia in convenzione con gli enti ed organismi pubblici e/o privati, agli anziani, agli handicappati, ai bambini; fornire tali prestazioni in locali propri, centri terapeutici socio - assistenziali e riabilitativi appositamente allestiti e/o a domicilio e/o presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, case albergo, luoghi di villeggiatura e simili, favorendone l'integrazione e il recupero socio-educativo, il diritto alla salute, il diritto a migliorare la qualità della vita e favorendo la promozione umana;
- 3) organizzare e gestire attività di assistenza infermieristica, prestazioni specialistiche,

assistenziali, sociali, di sostegno e riabilitazione, di sorveglianza e di controllo, gestire centri di assistenza, educazione, riabilitazione, formazione professionale, per disabili fisici e psichici, case protette per anziani e, in generale, luoghi di accoglienza sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario;

4) svolgere analoghe attività di servizio presso il domicilio degli utenti o presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private;

5) organizzare e gestire, in proprio o per conto di terzi, autoservizi ed in generale servizi di trasporto, anche sociale, di bambini, persone malate, persone anziane, disabili, portatori di handicap ed in generale di persone bisognose, mediante mezzi propri e/o di terzi, anche tramite contratti di appalto, convenzione e simili, con mezzi generici, con mezzi speciali omologati, autolettighe e simili, sia direttamente con utenti privati che in appalto, convenzione e simili con enti ed organismi pubblici e privati; svolgere attività connesse, affini a quelle sopra indicate o comunque agli scopi sopra menzionati;

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

7) gestire in proprio o per conto di terzi case di cura, strutture protette, strutture pubbliche e private sanitarie, socio - sanitarie di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole d'infanzia, asili, asili nido, centri di gioco, anche promuovendo l'intervento a favore delle famiglie per l'educazione del bambino, al fine di favorire l'inserimento dei

minori in stato di bisogno anche momentaneo, strutture protette per gli anziani, per portatori di handicap, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, impianti sportivi in genere, assumendone anche lo svolgimento delle attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia e custodia;

8) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extra comunitari);

9) svolgere servizi di housing sociale nei confronti di categorie svantaggiate e di persone emarginate, di minoranze etniche ed in generale di coloro che, per ragioni sociali, trovino difficoltà a usufruire di soluzioni abitative dignitose; svolgere inoltre la gestione di servizi agli immobili quali: servizi di vigilanza e portierato, portierato sociale; manutenzione dei fabbricati e delle aree verdi e qualsiasi altra attività affine, anche se non specificata e servizi alberghieri;

10) organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap, nonché servizi integrati per residenze protette;

11) gestire i servizi per mense e ristorazione, compreso il trasporto e la distribuzione di pasti in mense sociali, aziendali, scolastiche e di istituti in genere; il trasporto di alimenti in genere;

12) eseguire, organizzare e gestire altri lavori generici: pulizia e sanificazione di ambienti eccetera, inerenti e non il campo assistenziale (c.d. "all service") per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, promuovendo inoltre, in tale attività, l'occupazione e il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- 13) promuovere la formazione professionale per i soci operatori e per non soci che siano interessati a svolgere l'attività nell'ambito dei servizi sociali, e in generale la formazione professionale nel settore dei servizi sociali, del recupero e dell'assistenza; gestire attività di formazione, consulenza e organizzazione di corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche o private;
- 14) promuovere l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- 15) promuovere e gestire attività di manutenzione del verde pubblico e privato; progettare e realizzare parchi, giardini, tappeti erbosi, fioriere e allestimenti; gestire serre, terreni agricoli anche di terzi, compresi la coltivazione, il noleggio, la vendita al pubblico di fiori, di piante ornamentali e altri prodotti affini e/o complementari;
- 16) promuovere e gestire attività di raccolta rifiuti, spazzatura, raccolta foglie e differenziata, effettuare recupero e riciclaggio di materiali; assumere la gestione, la pulizia e la custodia di isole ecologiche; la sanificazione e la disinfezione delle aree circostanti i contenitori per la raccolta di carta, vetro e plastica; assumere la pulizia e custodia di condomini e parcheggi;
- 17) promuovere e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 18) gestire attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- 19) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali

ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere e ricevere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati.

4.3 Per raggiungere gli scopi sopra indicati la società potrà:

- 1) Effettuare, in proprio e/o in collaborazione con altre società ed enti pubblici e privati nazionale e internazionali, interventi di impianto e di sviluppo di opere e lavori nei paesi del "terzo mondo" e nei paesi svantaggiati in generale, al servizio delle necessità delle comunità locali e comunque a supporto dei loro bisogni primari.
- 2) Intraprendere ed impiantare, nei paesi svantaggiati ed in collaborazione con le comunità autoctone, attività economiche ed imprese, a beneficio dello sviluppo materiale delle comunità stesse e del miglioramento delle loro condizioni di vita, del loro tenore di vita ed in generale della promozione umana, in accordo e collaborazione con le autorità locali, anche nell'ambito di piani e progetti di sviluppo di carattere internazionale.
- 3) Svolgere, in proprio e/o in collaborazione con altre società ed enti pubblici e privati, attività di formazione ed addestramento, anche professionale e lavorativo in generale, nei confronti delle popolazioni svantaggiate allo scopo di formare competenze professionali presso le popolazioni stesse, nonché attività di formazione verso i soci e verso terzi, nell'ambito della cooperazione decentrata, della cooperazione internazionale, degli interventi svolti o progettati dalla cooperativa stessa o da terzi ed in generale della cooperazione internazionale, mettendo a disposizione le esperienze acquisite dalla società e dai propri soci.
- 4) Svolgere attività di consulenza nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale ed in generale nell'ambito delle attività proprie delle cooperative sociali e del terzo settore, nei

confronti di società, enti pubblici e privati, a carattere locale, nazionale, internazionale e sopranazionale, offrendo servizi nell'ambito della progettazione, della realizzazione, del finanziamento, della conduzione ed in generale di tutti gli aspetti delle operazioni connesse, compresa la didattica e l'informazione.

5) Svolgere in generale programmi, azioni, interventi di cooperazione allo sviluppo, azioni di sviluppo imprenditoriale sociale.

4.4 Per raggiungere in generale i propri scopi la cooperativa potrà, inoltre:

1) svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, compreso l'assunzione di quote di partecipazione, anche azionaria, in società di capitali;

2) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi a enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

3) partecipare ai pubblici appalti, anche in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali; concorrere ad aste private, licitazioni private ed altre;

4) raccogliere conferimenti in denaro o prestiti da soci, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;

5) accettare donazioni e contributi;

6) assumere, con deliberazione del Organo Amministrativo, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo, e partecipare alla loro attività anche prestando proprie fideiussioni ad altri organismi cooperativi; dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

7) diffondere pubblicazioni scientifiche e divulgare anche periodici ed in generale strumenti multimediali educativi e didattici;

8) effettuare la compravendita e/o agenzia e rappresentanza e/o il noleggio, anche attraverso reti telematiche e/o informatiche, sia all'ingrosso sia al dettaglio di prodotti sanitari ed ortopedici in generale, per l'igiene della persona, nonché di mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione, il sollevamento di persone; effettuare, direttamente a domicilio, la consegna dei beni e delle merci fornite;

9) svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

10) effettuare prestazioni inerenti i servizi amministrativi, commerciali e tecnologici in genere.

4.5 La cooperativa può raccogliere conferimenti in denaro e prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea.

Resta esclusa e tassativamente vietata ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e

comunque esclusa ogni attività di quelle di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

4.6 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, appartenendo alle categorie di seguito indicate, possiedano i requisiti appresso specificati:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alle attività d'impresa svolte dalla cooperativa o comunque atte al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque possiedano i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di

lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche professionisti esperti nei diversi settori di attività che la cooperativa abbia sviluppato o che, con le proprie specializzazioni, possano costituire comunque supporto diretto o indiretto alle attività ed alla stessa cooperativa, ivi compresi, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/1991, anche gli iscritti agli albi e ruoli professionali. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche lavoratori tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Qualora la cooperativa svolga attività di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, sono soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche le persone svantaggiate, come definite ai sensi dell'articolo 4 comma 1° della stessa Legge 381/1991 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni. In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno la quota dei lavoratori della cooperativa fissata dal comma 2° dell'articolo 4 della menzionata Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e/o dalle altre eventuali norme di legge inerenti.

Potranno essere ammessi come soci anche persone fisiche che, per essendo prive dei requisiti sopra indicati, siano dotate di una consolidata esperienza professionale nelle discipline inerenti le attività sociali e che siano perciò reputate idonee a contribuire al raggiungimento degli scopi della società.

Possono inoltre essere soci cooperatori le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche associazioni ed enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

5.5 La valutazione dell'idoneità e della congruità dei requisiti professionali spetta, insindacabilmente, all'Organo Amministrativo il quale potrà richiedere anche documentazione aggiuntiva a quella che l'aspirante socio avrà allegato alla domanda per dimostrarne il possesso.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio delle attività svolte, siano in effettiva concorrenza con quelle esercitate della cooperativa, in quanto identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. Quanto sopra secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

5.7 I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività

anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori).

6.1 La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono definiti dal presente articolo e il cui rapporto mutualistico verrà disciplinato da apposito regolamento.

6.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5) in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.3 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.4 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e

lungo periodo della cooperativa.

6.6 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

6.7 Al socio appartenente alla categoria speciale di cui al presente articolo può essere erogato il rimborso di cui al successivo articolo 20, anche in misura inferiore rispetto a quello attribuito ai soci cooperatori ordinari, tenuto conto dei costi di formazione o di inserimento.

6.8 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.9 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.10 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2476 comma 2° e 2545 bis del Codice Civile.

6.11 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.12 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

6.13 Verificatasi una delle cause di esclusione previste dal successivo articolo 14 e comunque dalle disposizioni del presente statuto o di legge, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.14 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e l'avvenuto decorso con esiti positivi del periodo di formazione o l'avvenuto effettivo inserimento nell'attività della cooperativa.

6.15 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione).

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e la dichiarazione di disponibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) l'ammontare del capitale che viene sottoscritta con la presentazione della domanda, e l'impegno a versarla con le modalità e nei termini di cui al presente Statuto;
- e) l'espressa e incondizionata dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni approvati e vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione ed autorizzato la presentazione della domanda;

c) copia della deliberazione dell'organo sociale di cui al precedente punto b), la quale dovrà contenere l'indicazione della o delle persone delegate a rappresentare l'aspirante socio in seno agli organi della cooperativa;

d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quanto sopra indicati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.4 L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 L'ammissione a socio dovrà comunque essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci sulla base delle concrete esigenze e potenzialità di sviluppo della cooperativa stessa.

7.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci .

7.7 L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.8 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 30,00 (trenta e zero centesimi).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori e si intendono vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota o l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

9.4 L'Organo Amministrativo, in applicazione dell'articolo 2529 Codice Civile, può sempre deliberare l'acquisto di quote della società, purché con utili effettivamente conseguiti ed accertati, o con riserve precostituite.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a comunicare tempestivamente alla cooperativa eventuali variazioni connesse ai dati di qualifica, domicilio, residenza, capacità giuridica indicati nella domanda di ammissione;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci).

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante lettera raccomandata, anche "a mani", ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata anche "a mani", spedita o consegnata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che

abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo o che, senza preventiva ed esplicita autorizzazione dall'Organo Amministrativo intraprenda o prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società;

f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

14.2 Nei casi indicati alle lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, anche "a mani", a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Nelle fattispecie di cui alla lettera e) opererà l'automatica decadenza.

14.3 Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma del precedente articolo

devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata o lettera consegnata a mano al socio il quale può ricorrere soltanto ai sensi dell'articolo 40. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Organo stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo l'obbligo del socio cessato di portare a compimento le prestazioni professionali specifiche intraprese. Qualora il rapporto mutualistico col socio cessato abbia ad oggetto prestazioni continuative, sia professionali che di semplice opera, il socio dovrà effettuare un regolare passaggio di consegne e resterà responsabile verso la società per gli inadempimenti nei quali questa dovesse incorrere a causa di una carente o incompleta trasmissione delle consegne, per i danni eventualmente causati ai terzi che per quelli subiti dalla sola società.

14.5 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Liquidazione).

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19.6 lettera c) e 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo

scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies comma 3 del Codice Civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

15.4 Ai sensi dell'articolo 9.1 la quota del socio receduto o escluso potrà essere trattenuta dalla società a copertura delle obbligazioni residue del socio cessato o a risarcimento, anche parziale, del danno eventualmente subito per cause del socio stesso.

15.5 In tutti i casi in cui la quota, per qualsivoglia motivo, non venga rimborsata, essa sarà devoluta alla riserva ordinaria o a copertura degli oneri di cui al precedente comma 15.4.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale

risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 Codice Civile

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere b), c), d), e) f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 19.6, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

19.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 20 (Ristorni)

20.1 L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

20.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

20.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 21 (Decisioni dei soci)

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

21.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione dei ristorni;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

21.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o verbale sulla base del consenso espresso per iscritto o verbalmente, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 22 e 23.

21.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

21.5 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo articolo 22, sia nelle forme di cui al successivo articolo 23 sia nelle forme di cui al successivo articolo 25, i soci morosi a qualsiasi titolo, ed i titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge stabiliscano la sospensione del diritto di voto.

21.6 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

Art. 22 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

22.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione, che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La proposta da inviarsi ai soci deve essere costituita da apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della consultazione;
- l'esatto testo, il contenuto e le risultanze della decisione da adottare e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci possano prenderne visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Anziché redigere un autonomo, apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

22.2 Ai soci è assegnato il termine di 5 (cinque) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, o su quello direttamente scritto sul libro delle decisioni dei soci, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non

inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

22.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

22.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

22.5 L'Organo Amministrativo o, in mancanza, il Presidente della società, deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

22.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

22.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 23 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

23.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 22.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 24.2.

23.3. L'Organo Amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

23.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

23.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 24 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto:

diritto di voto e quorum)

24.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli articoli 22 e 23 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 28.3 se socio cooperatore persona giuridica.

24.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

25.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 21.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

25.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, da consegnarsi anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati

espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

25.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

25.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

26.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e

sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 27 (Votazioni)

27.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

27.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 28 (Voto)

28.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

28.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

28.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'articolo 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

28.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

29.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Amministrazione)

30.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, sulla base di quanto indicato all'atto della nomina.

30.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a 5 (cinque) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

30.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

L'Amministratore Unico o i due amministratori o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

30.4 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a

dimissioni.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

E' ammessa la rieleggibilità.

30.5 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Potrà inoltre nominare un segretario, anche estraneo, salvo che questo non venga nominato all'inizio di ogni riunione.

Art. 31 (Compiti degli amministratori)

31.1 All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'Organo Amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

31.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli 21.2 e 21.6 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci.

31.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ar.30.1 sub b), questo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e

delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

31.4 Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente articolo 30.1 sub c), i poteri di amministrazione di cui al precedente punto 31.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti in via disgiunta.

31.5 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 32 (Metodi decisionali semplificati)

32.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo articolo 33, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 33 (Metodo decisionale collegiale)

33.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di

amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

33.3 Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

34.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile

34.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

35.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

36.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

36.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 30.1 lettera b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

36.3 Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

36.4 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori nei limiti dei poteri loro attribuiti, perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

36.5 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

36.6 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.7 L'Amministratore unico od il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, oppure gli amministratori in forma congiunta, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 (Collegio Sindacale)

37.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile.

37.2 Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

37.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 38 (Compiti)

38.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter del Codice Civile; esso, inoltre, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 39 (Organo di controllo facoltativo)

39.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti Codice Civile

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola Arbitrale)

40.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

40.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina

alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

41.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie.

41.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

41.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

41.4 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006.

41.5 Gli Arbitri decidono in via rituale e secondo diritto, nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo proroghe di legge.

41.6 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

42.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata

esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento)

43.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

43.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;

- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

44.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

46.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

47.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

RICHIESTO

io notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da

persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa cinquantatre
facciate e parte della cinquantaquattresima di quattordici fogli e viene sottoscritto alle ore
venti e quindici minuti.

Firmato: Alice Pasquetto, Giorgia Pasquetto, Franchini Maurizio, Andrea Fatuzzo notaio
-sigillo-.

Io sottoscritto **ANDREA FATUZZO notaio in Castelnovo ne' Monti**, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, certifico che la presente copia su supporto informatico
è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del
D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Esente da imposta di bollo.